

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1385

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**SCERMINO, BONGIORNO, FINOCCHIARO FIDELBO, SARACENI,
DI LELLO FINUOLI, BONFIETTI, CESETTI**

Norme in materia di autenticazione delle sottoscrizioni per
i *referendum* e le consultazioni elettorali

Presentata il 5 ottobre 1994

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'articolo 8, terzo comma, della legge 25 maggio 1970, n. 352, recante « Norme sui *referendum* previsti dalla Costituzione e sulle iniziative legislative del popolo » e l'articolo 14, comma 1, della legge 21 marzo 1990, n. 53, recante « Misure atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale », limitano la competenza per l'autenticazione delle firme dei sottoscrittori delle richieste di *referendum* popolari e delle liste di candidati alle elezioni ai soli cancellieri della pretura e del tribunale nella cui circoscrizione è compreso il comune dove è iscritto, nelle liste elettorali, l'elettore la cui firma è autenticata.

Tali norme, però, non tengono conto del fatto che con l'autenticazione della firma,

prevista dall'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, il cancelliere esercita una funzione certificativa consistente nell'attestare che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità della persona che sottoscrive, e che tale funzione non viene limitata ai soli cancellieri di pretura e di tribunale, ma al cancelliere in genere, indipendentemente dall'ufficio giudiziario presso cui presta servizio.

Forse il legislatore si rese conto di tale incongruenza nell'approvare la legge 25 marzo 1993, n. 81, sulla elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale in quanto all'articolo 3, comma 4, ha stabilito che competenti ad eseguire le

sottoscrizioni delle liste sono, oltre ai soggetti previsti dall'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, anche i segretari giudiziari. Tale norma, mentre da una parte ha allargato le competenze ai segretari giudiziari, giustamente, senza limitazione di ufficio di appartenenza, d'altra parte ha usato una qualifica professionale che, a seguito dell'approvazione del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1984, n. 1219, « Individuazione dei profili professionali del personale dei ministeri in attuazione dell'articolo 3 della legge 11 luglio 1980, n. 312 », non esiste più.

Pertanto, al fine di ripristinare la parità di funzione tra i soggetti abilitati all'autenticazione delle sottoscrizioni delle richieste di *referendum* e dei presentatori delle liste dei candidati alle elezioni ed al fine di eliminare le incongruenze normative ed il contrasto con il principio fondamentale di cui all'articolo 3 della Costituzione, è necessario e opportuno modificare l'articolo 8, terzo comma, della legge 25 maggio 1970, n. 352, l'articolo 14, comma 1, della legge 21 marzo 1990, n. 53, e l'articolo 3, comma 4, della legge 25 marzo 1993, n. 81.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Il terzo comma dell'articolo 8 della legge 25 maggio 1970, n. 352 è sostituito dal seguente:

« Le firme stesse debbono essere autentiche da un notaio o da un cancelliere che presta servizio in un ufficio giudiziario nella cui circoscrizione è compreso il comune dove è iscritto, nelle liste elettorali, l'elettore la cui firma è autenticata ovvero dal giudice conciliatore o dal segretario di detto comune. L'autenticazione deve recare l'indicazione della data in cui avviene e può essere anche collettiva, foglio per foglio; in questo caso, oltre alla data, deve indicare il numero di firme contenute nel foglio ».

ART. 2.

1. Al comma 1 dell'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, le parole: « di pretura e di tribunale », sono soppresse.

ART. 3.

1. Al secondo periodo del comma 4 dell'articolo 3 della legge 25 marzo 1993, n. 81, le parole: « e i segretari giudiziari », sono soppresse.

